





Il lucro cessante non Ã automatico

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 marzo 2026 n. 5356, confermando la sentenza resa dalla Corte di Appello di Trieste, esclude, per lâennesima volta, **il carattere automatico del danno patrimoniale, discendente dalle lesioni di carattere fisico, necessitando invece della specifica prova di unâeffettiva perdita economica conseguente alla stesse.**

Ed invero il ricorrente censurava la decisione della Corte di merito che, nel rigettare la formulata domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla perdita della capacitÃ lavorativa specifica di musicista ed alla perdita di chance, aveva correttamente affermato che: *â?â? avere subito una riduzione della capacitÃ lavorativa specifica non comporta automaticamente che vi sia stato anche un danno effettivo in termini di mancato guadagno, giacchÃ© non puÃ² esserci alcun automatismo tra perdita e/o riduzione della capacitÃ lavorativa specifica, da un lato, e pregiudizio economico per il danneggiato, dallâ?altro â?â?.* La stessa Corte triestina aveva poi illustrato le ragioni per le quali aveva ritenuto del tutto mancante la **prova del preteso lucro cessante**, rilevando, per un verso e tra lâ?altro: *â?â? la mancata produzione della documentazione reddituale ufficiale e, dallâ?altro, sottolineando che lâ?unico documento che potrebbe avere una parvenza di ufficialitÃ Ã rappresentato dal doc. 30), indicato dallâ?appellante come â?dichiarazione fiscale depositata nel 2008 per un ammontare annuo di Euro. 65.221,00â³, ma Ã stato dimesso solo con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, quindi, tardivamente rispetto al termine perentorio previsto per lâ?indicazione delle prove diretteâ? ritenendo cosÃ: *â?â? impossibile un raffronto tra i redditi antecedenti e quelli successivi al 2007â³ restando perciÃ² â?â? del tutto indimostrata lâ?asserita contrazione dei redditi dal maggio 2007 ad oggi, non potendo supplire in tal senso la prova per testi articolata nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2), c.p.c. stante la genericitÃ delle circostanze dedotte ed il carattere valutativo dei capitoli â?â?.**

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

17 Mar 2026